



CITTÀ  
DI ANDRIA

Num. Ord. Del Giorno

li,


**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI  
CONSIGLIO COMUNALE**

**Oggetto:**

**APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE  
TRA IL COMUNE DI ANDRIA E IL COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA PER  
L'AMPLIAMENTO DELLA RETE SAI E DEL PROGETTO "PROG 611-PR-2"**

Fogli aggiunti n. \_\_\_\_\_

  
Il Dirigente del Settore

  
Visto: per presa visione l'Assessore

**AREA SERVIZI ISTITUZIONALI, TRASVERSALI E GENERALI – SETTORE “Servizi Istituzionali, Trasversali e  
Generali, Comunicazione Istituzionale, Organi Istituzionale**

- La proposta è pervenuta il \_\_\_\_\_
  - Alla proposta sono allegati i seguenti documenti:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- La deliberazione diviene esecutiva
  - a) Decorso l'undicesimo giorno dalla sua pubblicazione il cui periodo va dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_
  - b) Immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.to L. vo 267/2000
- Sulla proposta di cui innanzi è stata adottata la deliberazione di Giunta Comunale n° \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ ore \_\_\_\_\_
- Assenti: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
IL SEGRETARIO GENERALE

**CONSEGNA COPIE DELIBERE**

All'ufficio \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ per ricevuta \_\_\_\_\_  
All'ufficio \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ per ricevuta \_\_\_\_\_

COMUNE DI ANDRIA  
Protocollo Generale della Città' di Andria  
Protocollo N. 0041982/2022 del 12/05/2022

## ***IL CONSIGLIO COMUNALE***

### **Premesso che:**

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima Legge;
- un'autorità pubblica può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni purché l'accordo fra amministrazioni preveda un'effettiva cooperazione fra i due enti senza prevedere un compenso oltre al riconoscimento delle eventuali spese sostenute per lo svolgimento delle attività;
- tra i compiti precipui degli Enti Locali vi sono anche quelle afferenti all'area dei servizi alla persona e alla comunità così come previsto dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dalla Legge 8 novembre 2000, n. 328 e declinati dalla legislazione regionale vigente;
- entrambe le parti esprimono un reciproco interesse alla stipula del presente Accordo ai fini dell'ampliamento dei posti di accoglienza integrata di cittadini afghani nell'ambito dei progetti della rete SAI per l'anno 2022;
- l'interesse di cui ai precedenti punti può qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il Sistema di Accoglienza e Integrazione – SAI è stato istituito dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189 ed è costituito dalla rete degli enti locali che, per la realizzazione di progetti di accoglienza di migranti forzati, accedono volontariamente – nei limiti delle risorse disponibili – al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo;
- il Comune di Andria è titolare di un progetto SAI per l'organizzazione e la gestione di un servizio di accoglienza, integrazione e tutela nell'ambito del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI) per n. 22 posti ordinari PROG-611-PR-2 finanziato con Decreto del Ministero dell'Interno del 18.06.2020 Prot. n. 11900, per un importo pari ad € 238.000,00 per l'anno 2021 ed € 238.000,00 per l'anno 2022, per un totale complessivo di € 476.000,00;
- in data 12.10.2021 il Ministero dell'Interno ha pubblicato una comunicazione con la quale si è stabilito che, in relazione alle eccezionali esigenze conseguenti alla crisi politica in Afghanistan, è stata avviata la procedura per l'ampliamento della rete SAI di 3.000 posti da destinare all'accoglienza di nuclei familiari afghani anche numerosi, con la precisazione che gli Enti Locali titolari di progetti SAI di categoria ordinaria, finanziati col Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo avrebbero potuto presentare domanda di ampliamento dei posti con le modalità di cui all'art. 9 delle Linee guida allegate al Decreto Ministeriale del 18.11.2019 e in conformità a quanto previsto dagli artt. 10 e 11 delle medesime Linee guida;
- la nota operativa dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani del 20.08.2021 avente per oggetto “*Il contributo dei comuni per l'accoglienza dei cittadini afghani*” ha stabilito al capoverso 2, punto 2 la possibilità per i comuni non titolari di un progetto SAI né già sede di strutture SAI di contattare il Comune

più vicino già facente parte della rete SAI per valutare l'attivazione di nuovi posti di accoglienza sul territorio comunale indicando altresì, quale modalità alternativa per i comuni non già titolari dei progetti in parola, la possibilità di aderire a un progetto SAI nella titolarità di un altro Ente, la cui adesione può comportare una o più modalità di collaborazione dell'ente locale aderente (ospitalità sul proprio territorio di una o più strutture di accoglienza, rientranti nella compagine di posti finanziati all'ente locale titolare, disponibilità a comuni titolari di progetti SAI di strutture sul proprio territorio nel caso di ampliamento della rete di accoglienza, disponibilità di uno o più servizi per i beneficiari accolti nel progetto SAI a cui si aderisce, collaborazione con l'ente titolare del progetto SAI per la promozione dell'accoglienza presso interlocutori privilegiati per il percorso di inclusione sociale dei beneficiari accolti a partire dalle comunità cittadine);

- il Comune di Canosa di Puglia è proprietario di un complesso immobiliare denominato Palazzo Carmelitani, avente destinazione funzionale di alloggio sociale per adulti in difficoltà (*ex art. 76 del Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4 e ss.mm.ii.*) e centro diurno per minori (*ex art. 57 del Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4 e ss.mm.ii.*);

**Richiamate** le seguenti note:

1. del 30/08/2021 prot n. 25335 trasmessa all'ANCI con la quale il Sindaco del Comune di Canosa di Puglia comunica la manifestazione di interesse ad aderire alla rete SAI e a tal proposito fa presente che, nelle more di riconoscimento del Progetto SAI è stata già raccolta la disponibilità del Soggetto gestore del Progetto SAI del Comune di Andria alla gestione del complesso immobiliare denominato "Palazzo Carmelitani" di circa 700 mq di superficie utile avente destinazione funzionale di Alloggio Sociale per Adulti in difficoltà (*ex art.76 R.R.4/2007*) e Centro Diurno minori (*ex art 52 R.R. 4/2007*), sito in Via Carmelitani n.9 a Canosa, il cui recupero funzionale e la cui ristrutturazione sono stati già eseguiti attraverso n.2 interventi regolarmente collaudati, e dotato di n.19 posti letto, oltre che di cucina, sala mensa, sala assistenza medica, aree ad uso collettivo;
2. del 09/09/2021 prot. n. 26813 con la quale il Sindaco di Canosa richiede la sottoscrizione di un accordo di collaborazione con il Comune di Andria, già titolare di un progetto SAI affidato in gestione alla Coop. Migrantes di Andria ampliando i posti allo stesso afferenti per n.19 unità, al fine di poter gestire l'accoglienza dei nuclei familiari afgani nel territorio del Comune di Canosa di Puglia;
3. del 12/11/2021 prot. n. 98100 con la quale il il Sindaco del Comune di Andria ha riscontrato comunicando la disponibilità a sottoscrivere Accordo di collaborazione per l'accoglienza dei profughi afgani nel progetto di competenza del Comune di Canosa di Puglia;

**Dato Atto che:**

- con Delibera di G.C. n. 189 del 17/11/2022 il Comune di Andria, ha stabilito di accettare la adesione del Comune di Canosa di Puglia e di presentare istanza al Ministero dell'Interno Dipartimento per le Libertà Civili

e l'Immigrazione prevedendo un ampliamento dei posti ex art.9 delle Linee Guida allegate al D. M. 18/11/2019 accoglienza ordinaria nel seguente modo :

- n- 30 sul territorio del Comune di Andria
- n.19 sul territorio del Comune di Canosa di Puglia,
- il Comune di Andria ha presentato al Ministero dell'Interno, in data 18/11/2021 prot. n. 100100, domanda di ampliamento per n. 49 posti ordinari, secondo le modalità indicate dal D.M. 18 novembre 2019 ex art 9 delle Linee Guida allegate al D.M ;
- che i suddetti posti ordinari per i quali è stato richiesto l'ampliamento sono così suddivisi:
  - n- 30 sul territorio del Comune di Andria
  - n.19 sul territorio del Comune di Canosa di Puglia  
per un importo complessivo di € 530.090,908976;
- con D.M. del Ministero dell'Interno n.1415 del 19/01/2022 è stato decretato l'ampliamento dei posti di accoglienza rete SAI PROG-611-PR-2 per il Comune di Andria per n.49 posti ordinari per un importo annuo di € 530.090,91 a valere sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'Asilo, fino alla naturale scadenza del progetto 31/12/2022
- il Servizio Centrale SAI, a mezzo *e-mail* del 20.01.2022, ha precisato che, in accordo con la Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo del Ministero dell'Interno, in base a quanto previsto dall'art. 7 comma 1 del Decreto Legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito con modificazioni in Legge 3 dicembre 2021, n. 205, i posti oggetto di finanziamento sono riservati all'accoglienza dei cittadini afghani che sono entrati in Italia attraverso evacuazioni governative;
- con Determinazione Dirigenziale n. 507 del 22.02.2022 il Comune di Andria ha indetto la gara di appalto avente per oggetto l'affidamento del servizio per l'organizzazione e la gestione presso il Comune di Andria di un programma di ampliamento dei posti di accoglienza integrata di cittadini afghani inserito nel sistema di protezione per richiedenti e titolari di protezione internazionale, nell'ambito della rete SAI, per l'anno 2022, per un numero complessivo di quarantanove posti ordinari, di cui trenta sul territorio del Comune di Andria e diciannove sul territorio del Comune di Canosa di Puglia;
- all'esito della gara l'aggiudicatario (Ente Attuatore) per il Comune di Andria disporrà di immobili per l'accoglienza di trenta richiedenti e titolari di protezione internazionale da ospitare sul territorio del Comune di Andria mentre per il Comune di Canosa di Puglia lo stesso potrà disporre dell'immobile "Palazzo Carmelitani", di proprietà dell'Ente, per lo svolgimento del servizio di accoglienza di diciannove cittadini afghani inseriti nel sistema di protezione per richiedenti e titolari di protezione internazionale nell'ambito dei progetti SAI per l'anno 2022;
- che il Comune di Andria ha espletato la gara con procedura negoziata ai sensi dell'art.36 c.2 lett.b) del D. Lgs 50/2016 tramite il portale degli acquisti di rete PA (MEPA) attraverso emissione di RDO e con D.D. n. 1280 del 14/04/2022 ha aggiudicato in via provvisoria alla Ditta Cooperativa sociale e di solidarietà "Migrantesliberi" avente sede legale in Via Gen.O. Baratieri n.15/A di Andria per l'importo di € 513.386,36 Iva esente;

4. che il Comune di Canosa di Puglia ha trasmesso a questo Ente, con nota del 28/04/2022 acclarata al prot gren n. 37854, copia della Delibera di C.C. n. 12 del 24/03/2022 con la quale ha stabilito:

- *“di condividere e approvare la proposta formulata dal Sindaco del Comune di Canosa di Puglia con nota del 16/12/2021 prot. n. 33812, con la quale chiedeva al Sindaco del Comune di Andria di aderire alla richiesta di ampliamento del progetto SAI denominato “PROG-611-PR-2” presentato dal Comune di Andria, mettendo a disposizione il complesso immobiliare “Palazzo ex Carmelitani”, dotato di alloggio per complessivi 19 posti letto, dando atto della finalità di pubblico interesse dei servizi che nell’immobile potranno essere erogati;*
- *che tra il Comune di Canosa di Puglia e il Comune di Andria sarà stipulato un Accordo di collaborazione ai sensi dell’art.15 della L.241/90, che formalizzi i contenuti dell’intesa tra i due Comuni, demandandone alla Giunta Comunale la relativa predisposizione e al Sindaco o suo delegato la sottoscrizione;*
- *di concedere in uso, in favore dell’aggiudicatario della gara indetta dal Comune di Andria con D.D. n. 507 del 22/02/2022 afferente l’affidamento del servizio per l’organizzazione e la gestione presso il Comune di Andria di un programma di ampliamento dei posti di accoglienza integrata di cittadini afghani inserito nel sistema di protezione dei richiedenti e titolari di protezione internazionale progetti SAI anno 2022, n. 49 posti ordinari così suddivisi: n.30 posti sul territorio del Comune di Andria e n.19 posti sul territorio del Comune di Canosa di Puglia, l’immobile Palazzo ex Carmelitani posto nell’abitato di Canosa di Puglia alla via dei Carmelitani identificato in catasto Fabbricati al Fg 88 P.IIIa 1217 Sub.2 per la durata di anni 1 (uno) rinnovabili previa autorizzazione espressa, per le finalità in oggetto, nonché di approvare lo schema di convenzione allegato da stipulare con il soggetto aggiudicatario della gara suddetta, condividendo le motivazioni e i contenuti dello stesso;*
- *di stabilire che la concessione dell’immobile sarà a titolo gratuito, nel senso che il Comune di Canosa di Puglia dichiara di voler contribuire alla iniziativa concedendo, a titolo di contributo per la gestione dell’immobile, il valore commisurato al canone annuo di locazione determinato dal Dirigente del IV Settore pari a € 37.440,48, fermo restando che gli oneri dovuti per manutenzione ordinaria e utenze saranno integralmente a carico del concessionario.....”*

5. che l’Ente gestore individuato dovrà provvedere alla gestione del servizio di ampliamento dei posti di accoglienza integrata di cittadini afghani inseriti nel sistema di protezione per titolari di protezione internazionale, per il periodo relativo dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna anticipata sotto riserva di legge fino al 31/12/2022 data di scadenza del progetto; la durata è prorogabile con atto espresso dal 01/01/2023 e sino alla data di scadenza naturale del progetto (12 mesi dall’avvio) previa acquisizione di autorizzazione del Ministero dell’Interno; alla scadenza del contratto la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere all’aggiudicatario la prosecuzione del servizio alle medesime condizioni previste nel Capitolato Speciale d’Appalto qualora venga finanziata dal Ministero dell’Interno la proroga/prosecuzione del suddetto servizio;

**Dato Atto che:**

1. si rende necessario approvare lo schema di Accordo di collaborazione ai sensi dell'art.15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 finalizzato a disciplinare i rapporti tra il Comune di Andria e il Comune di Canosa di Puglia nell'ambito dell'ampliamento della rete SAI e del progetto "PROG-611- PR-2" allegato al presente atto, considerato che l'attività oggetto del presente Accordo non comporterà alcun pregiudizio allo svolgimento delle normali attività e dei compiti istituzionali degli Enti sottoscrittori poiché la stessa risulta compatibile con le con le finalità dei Comuni;
2. che il Comune di Canosa di Puglia ha trasmesso con mail del 06/05/2022 la bozza di Accordo di collaborazione Con il Comune di Andria ai sensi dell'art.15 della Legge 7 agosto 1990, n.241 da poter integrare e condividere prima della sua approvazione in Giunta Comunale e finalizzato a disciplinare i rapporti tra il Comune di Andria e il Comune di Canosa di Puglia nell'ambito dell'ampliamento della rete SAI e del progetto "Prog-611-PR-2";
3. che con pec del 10/05/2022 prot n.41447 questo Ente ha riscontrato al Comune di Canosa di Puglia trasmettendo Accordo di collaborazione il cui contenuto è stato modificato e condiviso;

**Ritenuto** di approvare lo schema di Accordo di collaborazione ai sensi dell'art.15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 finalizzato a disciplinare i rapporti tra il Comune di Andria e il Comune di Canosa di Puglia nell'ambito dell'ampliamento della rete SAI e del progetto "PROG-611- PR-2" allegato al presente atto;

**Richiamate e confermate** tutte le considerazioni e gli impegni contenuti nello schema di accordo;

**Preso atto che** la stipula del presente Accordo non comporta oneri economici per l'amministrazione comunale, come evidenziato all'art. 5 dello schema di accordo allegato alla presente;

**Visto** il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Servizi Sociali Demografici Educativi Servizi Sociali ai sensi dell'art 49 del D.Lgs 267/2000 T.U.E.L.;

**Ritenuto** non necessario il parere del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art 49 1° comma del D.Lgs 267/2000 T.U.E.L. atteso che il suddetto provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

**Visti:**

l'art. 42 del T.U. n.267/2000 ordinamento EE.LL;

l'art. 134 c.4 del D. Lgs 267/2000

**DELIBERA**

1. **di approvare** l'allegato schema di Accordo di collaborazione ai sensi dell'art.15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 finalizzato a disciplinare i rapporti tra il Comune di Andria e il Comune di Canosa di Puglia nell'ambito dell'ampliamento della rete SAI e del progetto "PROG-611- PR-2";
2. **che** il suddetto progetto di ampliamento riguarda l'affidamento del servizio per l'organizzazione e la gestione presso il Comune di Andria di un programma di ampliamento dei posti di accoglienza integrata di cittadini afgani inserito nel sistema di protezione per richiedenti e titolari di protezione internazionale, nell'ambito della rete SAI, per l'anno 2022, per un numero complessivo di quarantanove posti ordinari, di cui trenta sul territorio del Comune di Andria e diciannove sul territorio del Comune di Canosa di Puglia;
3. **di dare atto** che alla sottoscrizione dell'Accordo provvederà il Sindaco o suo delegato, delegando altresì la Giunta Comunale ad apportare eventuali variazioni formali e non sostanziali al testo dello schema di accordo allegato che si rendessero necessarie al fine di addivenire al suo puntuale perfezionamento;
4. **di dare atto** che il presente schema di accordo non comporta oneri finanziari per l'Amministrazione Comunale;
5. **di dichiarare** il presente Provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di addivenire al più presto alla firma dell'accordo e di avviare urgentemente il servizio.

**Accordo di collaborazione tra pubbliche amministrazioni  
ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 finalizzato a disciplinare i rapporti tra il  
Comune di Andria e il Comune di Canosa di Puglia nell'ambito dell'ampliamento della rete  
SAI e del progetto "PROG-611-PR-2"**

TRA

**Comune di Canosa di Puglia** con sede in Canosa di Puglia alla Piazza Martiri del 23 maggio n. 13, Codice Fiscale 81000530725, Partita IVA 01091490720, rappresentata da \_\_\_\_\_  
(nome, cognome e qualifica)

E

**Comune di Andria** con sede in Andria alla Piazza Umberto I n. 1, Codice Fiscale 81001210723, Partita IVA 00956770721, rappresentata da \_\_\_\_\_ (nome, cognome e qualifica)

**Premesso che:**

1. l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima Legge;
2. un'autorità pubblica può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni purché l'accordo fra amministrazioni preveda un'effettiva cooperazione fra i due enti senza prevedere un compenso oltre al riconoscimento delle eventuali spese sostenute per lo svolgimento delle attività;
3. tra i compiti precipui degli Enti Locali vi sono anche quelle afferenti all'area dei servizi alla persona e alla comunità così come previsto dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dalla Legge 8 novembre 2000, n. 328 e declinati dalla legislazione regionale vigente;
4. entrambe le parti esprimono un reciproco interesse alla stipula del presente Accordo ai fini dell'ampliamento dei posti di accoglienza integrata di cittadini afghani nell'ambito dei progetti della rete SAI per l'anno 2022;
5. l'interesse di cui ai precedenti punti può qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
6. l'attività oggetto del presente Accordo non comporterà alcun pregiudizio allo svolgimento delle normali attività e dei compiti istituzionali degli Enti sottoscrittori poiché la stessa risulta compatibile con le con le finalità dei Comuni.

**Premesso altresì che:**

- il Sistema di Accoglienza e Integrazione – SAI è stato istituito dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189 ed è costituito dalla rete degli enti locali che, per la realizzazione di progetti di accoglienza di migranti forzati, accedono volontariamente – nei limiti delle risorse disponibili – al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo;

- il Comune di Andria è titolare di un progetto SAI per l'organizzazione e la gestione di un servizio di accoglienza, integrazione e tutela nell'ambito del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI) per n. 22 posti ordinari PROG-611-PR-2 finanziato con Decreto del Ministero dell'Interno del 18.06.2020 Prot. n. 11900, per un importo pari ad € 238.000,00 per l'anno 2021 ed € 238.000,00 per l'anno 2022, per un totale complessivo di € 476.000,00;
- il Comune di Canosa di Puglia è proprietario di un complesso immobiliare denominato Palazzo Carmelitani, avente destinazione funzionale di alloggio sociale per adulti in difficoltà (*ex art. 76 del Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4 e ss.mm.ii.*) e centro diurno per minori (*ex art. 57 del Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4 e ss.mm.ii.*);
- in data 12.10.2021 il Ministero dell'Interno ha pubblicato una comunicazione con la quale si è stabilito che, in relazione alle eccezionali esigenze conseguenti alla crisi politica in Afghanistan, è stata avviata la procedura per l'ampliamento della rete SAI di 3.000 posti da destinare all'accoglienza di nuclei familiari afgani anche numerosi, con la precisazione che gli Enti Locali titolari di progetti SAI di categoria ordinaria, finanziati col Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo avrebbero potuto presentare domanda di ampliamento dei posti con le modalità di cui all'art. 9 delle Linee guida allegate al Decreto Ministeriale del 18.11.2019 e in conformità a quanto previsto dagli artt. 10 e 11 delle medesime Linee guida;
- la nota operativa dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani del 20.08.2021 avente per oggetto "*Il contributo dei comuni per l'accoglienza dei cittadini afgani*" ha stabilito al capoverso 2, punto 2 la possibilità per i comuni non titolari di un progetto SAI né già sede di strutture SAI di contattare il Comune più vicino già facente parte della rete SAI per valutare l'attivazione di nuovi posti di accoglienza sul territorio comunale indicando altresì, quale modalità alternativa per i comuni non già titolari dei progetti in parola, la possibilità di aderire a un progetto SAI nella titolarità di un altro Ente, la cui adesione può comportare una o più modalità di collaborazione dell'ente locale aderente (ospitalità sul proprio territorio di una o più strutture di accoglienza, rientranti nella compagine di posti finanziati all'ente locale titolare, disponibilità a comuni titolari di progetti SAI di strutture sul proprio territorio nel caso di ampliamento della rete di accoglienza, disponibilità di uno o più servizi per i beneficiari accolti nel progetto SAI a cui si aderisce, collaborazione con l'ente titolare del progetto SAI per la promozione dell'accoglienza presso interlocutori privilegiati per il percorso di inclusione sociale dei beneficiari accolti a partire dalle comunità cittadine);

**Tutto ciò premesso:**

- con nota del 30.08.2021, acquisita in pari data al Protocollo Generale dell'Ente con il n. 25335, il Sindaco *pro tempore* del Comune di Canosa di Puglia ha comunicato alla Commissione immigrazione e politiche per l'integrazione dell'ANCI il proprio interesse ad aderire alla rete SAI, essendo disponibile il complesso immobiliare denominato "Palazzo Carmelitani", dotato di diciannove posti letto oltre che di cucina, sala mensa, sala assistenza medica, aree ad uso collettivo;
- con nota del 09.09.2021, acquisita in pari data al Protocollo Generale dell'Ente con il n. 26813, il Sindaco *pro tempore* del Comune di Canosa di Puglia ha proposto al Sindaco *pro tempore* del Comune di Andria la sottoscrizione di un Accordo di collaborazione ai fini dell'ampliamento della rete SAI, essendo quest'ultimo civico Ente già titolare di un progetto

SAI affidato in gestione a una cooperativa sociale, ampliando i posti allo stesso afferenti per diciannove unità;

- con successiva nota del 16.11.2021, acquisita in pari data al Protocollo Generale dell'Ente con il n. 33812, il Sindaco *pro tempore* del Comune di Canosa di Puglia ha dichiarato di aderire alla richiesta di ampliamento del progetto SAI denominato "PROG-611-PR-2" presentato dal Comune di Andria, precisando che il medesimo Comune avrebbe partecipato, previa sottoscrizione di un Accordo di collaborazione, all'anzidetto progetto rendendo disponibile il complesso immobiliare denominato "Palazzo Carmelitani";
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 189 del 17.11.2021, il Comune di Andria ha deliberato di accettare l'adesione del Comune di Canosa di Puglia alla rete SAI e di presentare istanza al Ministero dell'Interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione prevedendo un ampliamento dei posti di accoglienza ordinaria ai sensi dell'art. 9 delle Linee guida allegate al Decreto Ministeriale 18.11.2019 mediante trenta posti sul territorio del Comune di Andria e diciannove posti sul territorio del Comune di Canosa di Puglia;
- nel dare seguito all'atto deliberativo di cui al precedente punto, il Comune di Andria ha trasmesso l'istanza Prot. n. 100100 del 11.11.2021 al Ministero dell'Interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione ai fini dell'ampliamento dei posti nell'ambito della rete SAI per un totale di quarantanove posti, di cui trenta sul territorio del Comune di Andria e diciannove sul territorio del Comune di Canosa di Puglia, con contestuale richiesta di un contributo annuale, per lo scopo di che trattasi, pari a € 530.090,91;
- con Decreto del Ministero dell'Interno n. 1415 del 19.01.2022 è stato approvato il finanziamento del Progetto "PROG-611-PR-2" presentato dal Comune di Andria nell'ambito dell'ampliamento della rete SAI per un numero di quarantanove posti ordinari accordando un contributo annuale pari a € 530.090,91;
- il Servizio Centrale SAI, a mezzo *e-mail* del 20.01.2022, ha precisato che, in accordo con la Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo del Ministero dell'Interno, in base a quanto previsto dall'art. 7 comma 1 del Decreto Legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito con modificazioni in Legge 3 dicembre 2021, n. 205, i posti oggetto di finanziamento sono riservati all'accoglienza dei cittadini afghani che sono entrati in Italia attraverso evacuazioni governative;
- con Determinazione Dirigenziale n. 507 del 22.02.2022 il Comune di Andria ha indetto la gara di appalto avente per oggetto l'affidamento del servizio per l'organizzazione e la gestione presso il Comune di Andria di un programma di ampliamento dei posti di accoglienza integrata di cittadini afghani inserito nel sistema di protezione per richiedenti e titolari di protezione internazionale, nell'ambito della rete SAI, per l'anno 2022, per un numero complessivo di quarantanove posti ordinari, di cui trenta sul territorio del Comune di Andria e diciannove sul territorio del Comune di Canosa di Puglia;
- all'esito della gara l'aggiudicatario (Ente Attuatore) per il Comune di Andria disporrà di immobili per l'accoglienza di trenta richiedenti e titolari di protezione internazionale da ospitare sul territorio del Comune di Andria mentre per il Comune di Canosa di Puglia lo stesso potrà disporre dell'immobile "Palazzo Carmelitani", di proprietà dell'Ente, per lo svolgimento del servizio di accoglienza di diciannove cittadini afghani inseriti nel sistema di protezione per richiedenti e titolari di protezione internazionale nell'ambito dei progetti SAI per l'anno 2022;

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 24.03.2022 l'assise consiliare del Comune di Canosa di Puglia ha condiviso e approvato la proposta del Sindaco *pro tempore* di aderire alla richiesta di ampliamento del progetto SAI denominato PROG-611-PR-2" presentato dal Comune di Andria destinando il complesso immobiliare di Palazzo Carmelitani, dotato di complessivi diciannove posti, stabilendo contestualmente la concessione in uso, a titolo gratuito, del predetto immobile in favore dell'aggiudicatario della gara già indetta dal Comune di Andria di cui ai precedenti punti per la durata di anni uno, rinnovabili previa autorizzazione espressa, secondo lo schema di convenzione allegato al provvedimento deliberativo di che trattasi;
- con l'atto deliberativo di cui al precedente punto è stata stabilita, inoltre, la stipula di un Accordo di collaborazione tra il Comune di Canosa di Puglia e il Comune di Andria ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che formalizzi i contenuti dell'intesa tra i due Enti in merito all'ampliamento della rete SAI, demandando alla Giunta Comunale la relativa predisposizione e al Sindaco o suo delegato la sottoscrizione dell'atto;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ il Comune di Andria ha approvato lo schema di Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 finalizzato a disciplinare i rapporti tra il Comune di Andria e il Comune di Canosa di Puglia nell'ambito dell'ampliamento della rete SAI e del progetto "PROG-611-PR-2", di cui al presente atto;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ il Comune di Canosa di Puglia ha approvato lo schema di Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 finalizzato a disciplinare i rapporti tra il Comune di Andria e il Comune di Canosa di Puglia nell'ambito dell'ampliamento della rete SAI e del progetto "PROG-611-PR-2", di cui al presente atto;

## CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

### **Art. 1 – Finalità dell'accordo**

Scopo del presente Accordo di collaborazione tra i Comuni di Andria e Canosa di Puglia è disciplinare i rapporti tra i due Enti nell'ambito delle attività di ampliamento della rete SAI e del progetto denominato "PROG-611-PR-2", presentato dal Comune di Andria e finanziato dal Ministero dell'Interno con Decreto n. 1415 del 19.01.2022, per l'accoglienza di cittadini afghani richiedenti e titolari di protezione internazionale, per complessivi quarantanove posti, di cui trenta sul territorio del Comune di Andria e diciannove sul territorio del Comune di Canosa di Puglia che rende disponibile l'immobile di proprietà dell'Ente denominato Palazzo Carmelitani.

### **Art. 2 – Responsabili dell'accordo**

Per il Comune di Andria il Responsabile del presente Accordo di collaborazione è il \_\_\_\_\_ (nome, cognome, qualifica).

Per il Comune di Canosa di Puglia il Responsabile del presente Accordo di collaborazione è il \_\_\_\_\_ (nome, cognome, qualifica).

### **Art. 3 – Durata dell'accordo**

Il presente accordo avrà la durata di anni uno con decorrenza dalla data di stipula del presente atto e termine al \_\_\_\_\_, salvo anticipata interruzione, concordata tra le parti, delle attività che vi sottendono.

Il presente atto potrà anche essere rinnovato previa autorizzazione espressa e scambio formale tra le parti.

### **Art. 4 – Impegni delle parti**

In ossequio al principio di leale collaborazione, le parti si impegnano, in conformità ai rispettivi ordinamenti, a dare piena attuazione al presente Accordo e alle correlate attività previste dal Progetto "PROG-611-PR-2" mediante l'aggiudicatario del servizio di accoglienza di cittadini afghani per un numero complessivo di quarantanove posti.

Il Comune di Andria si impegna a comunicare al Comune di Canosa di Puglia il nominativo del soggetto risultato aggiudicatario della gara, unitamente all'avvenuta comprova dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara medesima esonerando e manlevando, sin d'ora, il Comune di Canosa di Puglia da qualsivoglia responsabilità derivante o riconducibile all'espletamento della procedura *de qua*.

I competenti Settori del Comune di Canosa di Puglia e i rispettivi Responsabili dei procedimenti si impegnano altresì a trasmettere al Comune di Andria, titolare del Progetto "PROG-611-PR-2", tutti gli atti amministrativi richiesti ai fini del completamento dell'*iter* del finanziamento ministeriale nonché dell'avvio e dell'attuazione del servizio di accoglienza di cittadini afghani, per un numero complessivo di diciannove posti, all'interno di Palazzo Carmelitani.

### **Art. 5 – Contributo alle spese**

Fermo restando quanto previsto al 2° comma, il presente Accordo non prevede costi a carico degli Enti sottoscrittori né alcuna forma di contributo a supporto delle attività a esso correlate

Ai fini dell'utilizzo dell'immobile denominato Palazzo Carmelitani, si precisa che lo stesso sarà concesso in uso, mediante separato atto, a titolo gratuito per anni uno in favore dell'aggiudicatario della gara indetta dal Comune di Andria per l'affidamento del servizio per l'organizzazione e la gestione presso il Comune di Andria di un programma di ampliamento dei posti di accoglienza integrata di cittadini afghani inserito nel sistema di protezione per richiedenti a titolari di protezione internazionale nell'ambito dei progetti SAI per l'anno 2022, così come stabilito nello schema di convenzione, sotto forma di scrittura privata, approvato nella richiamata Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 24.03.2022 del Comune di Canosa di Puglia.

### **Art. 6 – Controlli**

Il Comune di Canosa di Puglia ha facoltà di esercitare il controllo sull'aggiudicatario del servizio all'interno dell'immobile di proprietà denominato "Palazzo Carmelitani" ai fini del rispetto del pubblico interesse e della sua destinazione funzionale, così come declinata, ai sensi degli artt. 5 e 8 dello schema di convenzione approvato Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 24.03.2022.

**Art. 7 – Stipula, imposte e tasse**

La stipula del presente Accordo avviene in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2-*bis* della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

**Art. 8 – Controversie**

Competente alla risoluzione di eventuali controversie è il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio in sede di giurisdizione esclusiva.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni previste dal Codice Civile.

**Art. 9 – Recesso**

Le parti possono recedere dal presente Accordo nel caso in cui intervengano fatti o provvedimenti che modificano la situazione esistente all'atto di sottoscrizione, rendendone impossibile o inopportuna la sua conduzione a termine.

**Art. 10 – Trattamento dei dati personali**

Le parti, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, provvederanno al trattamento dei dati personali strettamente necessari, adeguati e limitati alle finalità del presente Accordo, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. e dal Regolamento (UE) n. 2016/679.

RELAZIONE DELL'UFFICIO




Il compilatore

Il Responsabile di Servizio

PARERE DEL DIRIGENTE DELL'AREA \_\_\_\_\_ SETTORE \_\_\_\_\_


sulla presente proposta



ai sensi dell'art 49, del D.to L.vo 267/2000

li,

17/5/2022

  
Il Dirigente di Settore

PARERE DEL DIRIGENTE DELL'AREA SERVIZI INTERNI - SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO  
FINANZIARIA

ai sensi dell'art 49, del D.to L.vo 267/2000

li,

Il Dirigente di Settore

DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE